

L'IRC e l'IdR

1. L'atipicità dell'IRC
2. Il valore dell'Intesa tra Ordinario competente per territorio e autorità scolastica
 - L'Idoneità
 - I contenuti dell'IRC
 - La Proposta di Nomina
 - Come avvengono le nomine degli insegnanti di religione cattolica
3. Applicazione della legge 186/03
 - I concorsi triennali
 - I territori diocesani
 - Terminologia
 - Mobilità
 - Differenza tra utilizzazione e trasferimento: perché gli IdR non possono essere trasferiti ad altra diocesi senza specifica richiesta dell'interessato
 - Idr ed esuberanti
4. La Graduatoria ad Esaurimento: perché non può essere applicata agli IdR
5. IRC e classe di concorso: perché non ci può essere una classe di concorso
6. Idr e sede: perché gli IdR non possono essere titolari di sede
7. La Nuova Intesa del 2012: cosa cambia?
8. Natura del rapporto di lavoro dopo la Nuova Intesa del 28 giugno 2012, in particolare per chi insegna senza titolo, ma su posto libero e disponibile
9. I CCNI
 - Contratto a tempo determinato: durata, assenze, ferie, permessi
 - Cattedre miste
 - La legge 104/92
10. Le iscrizioni: la scelta dell'IRC e la scelta delle attività alternative
11. La valutazione

1. L'ATIPICITÀ DELL'IRC

L'IRC **non** “**dipende dalla revisione del Concordato**” come qualcuno dice, ma dallo stesso Concordato del 1929 che così recita all'articolo 36: *“L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato”*.

L'Accordo di revisione dello stesso Concordato sancito con legge 121 del 25 marzo 1985 nell'articolo 9.2 stabilisce, a mio avviso, una continuità ed un orientamento nuovo, quando dice: *“La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”*.

Più che evidente la continuità con il passato (la sottolineatura della parola continuità è mia), ma anche da evidenziare il nuovo assetto dell'IRC che viene messo in relazione non con l'istruzione pubblica, ma con il patrimonio culturale del popolo italiano e sempre in rapporto con le finalità della scuola.

Sono due le sottolineature che vanno bene evidenziate: da una parte per chiarire le caratteristiche di un insegnamento che si inserisce nella formazione culturale dell'alunno e dall'altra per distinguere l'IRC dalla catechesi che ha come finalità di formare il credente.

Ma valore culturale del cattolicesimo non significa insegnamento dimezzato o di un generico cattolicesimo che non conosca i suoi aspetti caratteristici e individualizzanti, ma conoscenza precisa nella sua interezza, che comprende fonti, contenuti della fede, aspetti di vita, espressioni di culto e quant'altro è necessario per apprenderlo. E il tutto orientato alle finalità scolastiche che sono di conoscenze di quella specifica cultura italiana, e oggi dovremmo dire europea ed occidentale, che non è possibile spiegare e conoscere in tutte le sue forme (letteratura, arte, musica ...) senza il cattolicesimo.

Non pare che un insegnante che voglia veramente svolgere il suo compito con dignità e rispetto della sua funzione docente e attenzione a quella scelta (*“nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento”* articolo 9.2), debba essere sensibile verso la sua funzione docente e seguire quei corsi di formazione che la CEI ha già indicato alle diocesi di svolgere?

2. IL VALORE DELL'INTESA TRA ORDINARIO COMPETENTE PER TERRITORIO E AUTORITÀ SCOLASTICA

L'Idoneità

*“...Gli insegnanti di religione non sono soltanto insegnanti incaricati in via generica e di fatto, ma sono in possesso di una speciale **abilitazione** Dunque non semplici incaricati, ma incaricati che sono in possesso di un particolare titolo di abilitazione all'insegnamento religioso....”*

E' la prima, e l'unica, volta che la parola **abilitazione**, riferita all'insegnante di religione, si trova in un parere del Consiglio di Stato, parere del 4 marzo 1958 a proposito di elettorato attivo e passivo per il consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Infatti con CM n. 301 del 30.11.1974 si afferma che *“Ai fini della partecipazione alle elezioni dei rappresentanti del personale docente, gli insegnanti di religione, stante la particolare natura del loro rapporto di impiego, sono da considerare come incaricati a tempo indeterminato e pertanto possono esercitare l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di qualsiasi durata...”*.

Come si può notare, per esigenze molto concrete, si stabilisce un'analogia tra l'abilitazione, che si consegue in occasione di un concorso, e l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica conferita da un Ordinario Diocesano. Il decreto di idoneità creava l'insegnante di religione, nel senso che era l'unica condizione richiesta dall'autorità scolastica per poter insegnare religione fino all'a.s. 1985/86. Solo a partire dall'a.s. 1986/87 sarà obbligatorio oltre al decreto di idoneità anche il titolo di qualificazione professionale, infatti per il rilascio del decreto di idoneità da parte dell'Ordinario Diocesano, la delibera n. 41 della CEI, prevede espressamente il possesso del titolo di qualificazione professionale da parte dell'aspirante. A questo punto è logico porsi le seguenti domande: l'istituto dell'idoneità perché esiste solo per gli insegnanti di religione? Quali esigenze deve difendere? Per chiarire meglio la risposta a queste domande, mi sembra opportuno richiamare prima la norma. Il Codice di Diritto Canonico impone all'Ordinario Diocesano di accertarsi che gli aspiranti all'insegnamento della religione cattolica *“... siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica”* (Can. 804). Non leggiamo però ancora la parola idoneità che troviamo però per la prima volta nel protocollo addizionale dell'Accordo di revisione del Concordato (Legge 121 del 23.3.1985) *“...L'insegnamento della religione cattolica è impartito.... Da insegnanti riconosciuti **idonei** dall'autorità ecclesiastica”* e al punto 2.5 del DPR n. 751 del 16.12.1985 che afferma *“l'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di **idoneità** riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata”*. A questo punto la risposta alle domande si può formulare in questi termini: l'istituto dell'idoneità permette di realizzare il principio che è la Chiesa il soggetto cui compete l'insegnamento della religione cattolica, per cui si ha effettivamente tale insegnamento solo quando il docente è in particolare rapporto di comunione e di identità con la comunità ecclesiale. L'insegnante di religione cattolica non solo deve insegnare correttamente il contenuto della religione cattolica, ma deve essere coinvolto in questo contenuto. Questa esigenza sta alla base non solo dell'idoneità, ma anche dell'eventuale revoca, perché il canone 805 prevede espressamente che *“E' diritto dell'Ordinario Diocesano del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti,*

se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi”.

I contenuti dell'IRC

Per prima cosa chiariamo che il Concordato non pone il cattolicesimo oggetto di conoscenza scolastica come una scelta religiosa della maggioranza degli italiani e neppure come una porta aperta alla Chiesa Cattolica per la formazione dei credenti. Uno Stato laico non dà giudizi di valore sulla fede che è, e rimane, scelta personale nell'ambito della stessa società, ma, come afferma il Concordato, si chiede che il cattolicesimo venga conosciuto a livello scolastico quale forma religiosa che ha contribuito alla formazione della identità della cultura italiana, della nostra civiltà a livello delle sue espressioni non solo letterarie e artistiche ma anche di vita della comunità.

Pur essendo perfettamente condivisibile l'analisi della attuale situazione storica che moltiplica la presenza di altre culture non faremmo un buon servizio, proprio a quei cittadini di altre civiltà il non chiarire a loro e per loro la nostra identità culturale italiana che non può non dirsi cristiana e cattolica in particolare.

Tutto questo ci porta ad una serena analisi dell'identità dell'IRC che deve sganciarsi dalla preoccupazione catechetica che non è finalità della scuola ma della Chiesa che ha e deve avere i suoi luoghi per la formazione alla fede. Quell'insegnamento deve caratterizzarsi sempre maggiormente come fatto culturale e come tale deve essere preciso nei suoi contenuti cattolici.

Non può quindi essere una conoscenza del fenomeno religioso nelle sue varie espressioni ma deve essere analiticamente attento a tutta la verità di fede professata nel cattolicesimo proprio per capire quelle espressioni letterarie artistiche e di vita che fanno parte della nostra cultura italiana.

Il che non significa che io alunno italiano mi chiuda nella mia beata identità, ma al contrario che senta il desiderio di confrontarmi con i valori di altre culture a me diverse e che certamente possono aiutarmi ad un sano interscambio e arricchimento che può venire a me dall'altro.

Ma questo come nell'ambito della vita delle comunità ha portato ad aprirsi alla accoglienza di ortodossi, evangelici e anche mussulmani, così nella vita della istituzioni della società civile come nella scuola, comporta un iter di conoscenza della cultura di cristianesimi diversi e anche di altre religioni come l'Islam, che hanno dato origine a civiltà diverse.

Un'altra osservazione mi preme fare sulla preparazione dei docenti che, oltre e a fondamento della fenomenologia dei fatti religiosi deve rifarsi ai contenuti di fede della religione cristiana nella sua identità cattolica. Di conseguenza ha come referente istituzionale la stessa Chiesa Cattolica che attraverso le sue istituzioni scolastiche universitarie preparerà i docenti di tale disciplina, non solo attraverso itinerari di studio adatti ma anche verificandone la idoneità all'insegnamento.

Ma voglio venire al nodo problematico della multiculturalità e multireligiosità: Non mi pare che possa essere soltanto un problema da affrontare in sede scolastica anche se in tale sede emerge la presenza di identità religiose diverse che, se vogliamo essere concreti, non fanno problema nelle varie sfaccettature delle confessioni cristiane, ma per la maggior parte, nel confronto tra cristiani e islamici.

E' problema molto vasto che non mi sento di affrontare solo in ambito scolastico ma che coinvolge tutta la società occidentale e in particolare la nostra Europa che

nonostante il rifiuto del riconoscimento nella sua Costituzione delle radici cristiane non può comunque prescindere da esse.

Il problema si pone in particolare nel dialogo con le popolazioni di cultura islamica che ormai da alcuni anni reclamano un rapporto diverso con l'Occidente. Un articolo di Civiltà Cattolica suggerisce delle piste di lavoro: *“A livello individuale e comunitario, per diventare veramente europei, (i mussulmani residenti stabilmente in Europa) non possono assolutizzare la propria cultura di origine, sia essa araba, africana o asiatica, ma sono chiamati a discernere quanto se ne debbano distaccare, per assumere la cultura europea e farla anche propria. ... Una nuova identità europea dovrebbe così potersi affermare e, una volta affermata, non dovrebbe cercare di farsi valere o affermare la propria superiorità rispetto agli altri (i non europei), ma piuttosto perché risalti la differenza qualitativa. ... Va affermato con forza che tutti gli abitanti dell'Europa, di religione mussulmana o no, sono tutti chiamati a costruire insieme un ambiente nel quale si possa vivere in un modo più giusto e dunque migliore. ... una simile impresa non si realizzerà in un giorno, ma richiederà del tempo.”* (Civiltà Cattolica n. 3720).

La Proposta di Nomina

La legge 186/03 ha come pietra angolare il Concordato e precisamente il punto 5 del Protocollo addizionale relativo all'articolo 9 che recita così: *“L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, **nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.**”* (Cfr. Legge 121 del 25 marzo 1985).

Questo significa che tutte le nomine degli insegnanti di religione devono essere fatte **“d'intesa”**, sia quelle al trenta per cento che quelle al settanta per cento.

Ma che cosa significa essere nominati d'intesa?

Cerchiamo di capirlo insieme: i parametri dell'intesa tra Ordinario diocesano e Autorità scolastica sono **tre**:

1. La fissazione delle ore;
2. L'individuazione dell'insegnante;
3. La scelta della scuola

Sul primo parametro, la fissazione delle ore, il discorso è andato sempre più affinandosi, nel senso che le regole statali hanno obbligato l'Ordinario diocesano a tendere sempre più verso l'orario cattedra.

Il secondo e il terzo parametro **sono di esclusiva competenza dell'Ordinario** diocesano: cioè è, e sarà, l'Ordinario a **individuare** il docente che **manderà** in una determinata scuola.

Infatti la Circolare Ministeriale numero 158 del 26.4.1996 tra l'altro afferma *“In attuazione al citato articolo 47, comma 7 CCNL, Capi d'istituto nel **segnalare** – entro il 15 giugno di ogni anno – **esigenze orario** ciascuna scuola propria competenza, ai fini prescritta intesa con Ordinario diocesano ..”*

Quindi il primo passo è dell'Autorità scolastica che comunica le ore di religione sia all'Ordinario diocesano che all'USR, ma, dopo il concorso, formulerà d'intesa con l'Ordinario le cattedre d'intesa; successivamente l'Ordinario invia in quella determinata scuola l'insegnante che lui ritiene idoneo.

Ecco perché nelle legge per l'immissione in ruolo **non si parla di graduatorie**, ma di **elenchi**, perché dall'elenco l'Ordinario **individuerà** l'insegnante e **sceglierà** la scuola.

All'Ordinario quindi verrà consegnato solo l'elenco di quegli insegnanti che saranno immessi in ruolo, magari in ordine alfabetico, ma sicuramente senza il punteggio da loro conseguito.

E' evidente che se il settanta per cento delle cattedre verrà coperto da insegnanti di ruolo, il restante trenta per cento sarà coperto da insegnanti non di ruolo e tenendo sempre presente i parametri di cui sopra: cioè l'Ordinario, avuta comunicazione dal Direttore regionale **del numero delle cattedre non di ruolo** corrispondente esattamente al trenta per cento **individuerà** l'insegnante e **sceglierà** la scuola, ma non più tra i vincitori di concorso, ma tra i docenti che lui ritiene idonei per quelle scuole.

Da quanto fin qui scritto si evince che è l'insegnante che si porta con sé il ruolo e non la scuola che dà il ruolo all'insegnante.

In conclusione: sarà l'Ordinario ad individuare gli insegnanti e a scegliere le scuole sia nel settanta per cento (ma solo tra quelli inseriti nell'elenco passato dal Direttore regionale) che nel restante trenta per cento.

Come avvengono le nomine degli Insegnanti di religione cattolica

1. Il primo passo lo fa la scuola inviando all'Ordinario diocesano competente per territorio il totale delle ore libere e/o disponibili presenti in quella scuola; Infatti la Circolare Telegrafica numero 158 del 26.4.1996 – protocollo numero 20962/LM recita così: *“In attuazione citato art.47, comma 7, C.C.N.L., Capi Istituto, nel segnalare - possibilmente entro 15 giugno di ogni anno - esigenze orarie ciascuna scuola propria competenza, at fini prescritta intesa con Ordinario diocesano, configureranno, in ambito medesima scuola et per quanto possibile, raggruppamenti ore corrispondenti at orario d'obbligo previsto, per ciascun tipo scuola, da art.41 C.C.N.L.”.*
2. Nella proposta di nomina che viene presentata dall'Ordinario diocesano devono essere specificato oltre al nominativo dell'insegnante anche le ore proposte, così come previsto dall'articolo 3 della legge numero 824 del 5 giugno 1930 che così recita: *“L'insegnamento religioso è impartito secondo i programmi approvati con decreto reale per un'ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due classi del corso superiore dell'istituto magistrale saranno assegnate due ore.”*
3. Nella stessa proposta deve essere altresì specificato se il docente proposto è destinatario di altre proposte di nomine.
4. La scuola deve stipulare contratti a tempo determinato di incarico annuale così come prevede l'articolo 5 della stessa legge che recita: *“L'insegnamento religioso è affidato per incarico, e, normalmente, per non più di 18 ore settimanali, a persone scelte all'inizio dell'anno scolastico dal capo dell'istituto, inteso l'ordinario diocesano.”*
5. L'incarico è automaticamente confermato per l'anno successivo solo se l'ordinario conferma l'insegnante in quella scuola e per quelle ore.
6. L'incarico annuale termina il 31 agosto e laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell'ordinario diocesano, ha efficacia annuale, senza alcuna possibilità di essere inseriti nell'organico dei docenti, e con possibilità di revoca ad libitum dell'incarico. Così come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 390/1999. La legge 186/03 ha previsto il ruolo per questi insegnanti, così come prevede l'articolo 5 della stessa legge: *“Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica,*

che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.”

7. E' stato espletato solo un concorso riservato.
8. La stessa legge all'articolo 6 ha previsto la copertura finanziaria *“Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.”*
9. Le prove concorsuali sono state atipiche, cioè non potevano essere i contenuti della disciplina, ma *“Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.”*
10. Le prove concorsuali sono state svolte dalle Direzioni regionali.
11. Le commissioni hanno formulato una graduatoria.
12. All'Ordinario diocesano sono stati passati i nominativi che risultavano vincitori, ma in ordine alfabetico.
Ad esempio se alla diocesi di Matera spettavano 5 immissioni in ruolo, il MIUR ha passato all'Ordinario diocesano i nominativi dei vincitori, ma in ordine alfabetico.
13. L'Ordinario Diocesano ha scritto affianco ad ogni nominativo la scuola dove proponeva l'insegnante.
14. L'insegnante successivamente ha firmato il contratto a tempo indeterminato.
15. La graduatoria non è ad esaurimento, perché sono state finanziate solo quelle cattedre da immettere in ruolo con il concorso riservato.
16. In presenza di pensionamenti non si è proceduti allo scorrimento della graduatoria
17. Si è proceduto allo scorrimento della graduatoria solo in presenza di passaggi di ruolo da parte di insegnanti.

3. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 186/2003

Per prima cosa chiariamo che l'immissione in ruolo degli IdR è naturale conseguenza di una affermazione di principio che è nel Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano e che vede nella Religione Cattolica un elemento esigito dal patrimonio culturale della Nazione Italiana.

Con questa norma si superano steccati di stampo laicista e anticlericali con l'accettazione di una realtà così evidente che un qualsiasi straniero avverte percorrendo città e villaggi e dialogando con chi vive nella nostra terra.

La legge recepisce l'istituto della dichiarazione della idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica (IRC) da parte della autorità ecclesiastica competente per territorio. Si tratta di un punto irrinunciabile da parte della Chiesa alla quale compete assicurare la professionalità di un insegnamento che deve essere esatto nei contenuti e che non devono essere contraddetti da una forma di vita che sia in dissonanza con questi. È questo punto che fa dell'insegnamento della R.C. un insegnamento atipico: l'immissione in ruolo può suscitare dei problemi in caso di revoca della stessa idoneità ed è giusto che la legge preveda come risolverli ed è quanto il ddl fa all'art. 3.

Ma vorremmo assicurare che l'istituto della idoneità non dà alla Chiesa il diritto di trasformare l'insegnamento della religione cattolica in catechesi che è tutt'altra cosa anche se l'oggetto materiale è lo stesso. La catechesi, non per nostra idea ma come affermato nei documenti della stessa Chiesa Cattolica, è finalizzata a formare una mentalità ed alimentare una vita di fede, cosa che ognuno vede realizzabile solo in contesto ecclesiale di parrocchia, movimenti ed associazioni. Lo Stato certo ha tutto il dovere di controllare che l'insegnamento resti ancorato a quella che è la sua finalità di conoscenza del messaggio cristiano.

Un altro punto crediamo importante sottolineare ed è il fatto che la legge 186/03 ha recepito che l'IdR ha già il suo titolo professionale conseguito attraverso studi di livello e titolo universitario e non chiede quindi la doppia laurea per poter essere immesso in ruolo ma solo un concorso per titoli ed esame che accerti "la preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento" perché tali contenuti sono accertati dal decreto di idoneità dell'Ordinario diocesano.

La legge 186/03 risponde alle aspettative dei docenti e siamo lieti che siano state recepite in tale quadro e poste nel giusto contesto.

I concorsi triennali

Il comma 2 della legge 186/03 ha previsto che *"I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati."*

I territori diocesani

Ecco alcuni punti relativi alle competenze territoriali dell'Ordinario Diocesano:

1. L'insegnamento della religione cattolica è un insegnamento concordatario

2. L'articolo 9.2 del Concordato stabilisce che la Repubblica Italiana *“continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica, nelle scuole pubbliche...”*
3. Il Protocollo Addizionale al punto 5 in relazione all'articolo 9 di revisione del concordato precisa: *“l'insegnamento della religione cattolica... è impartito... da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'Autorità Ecclesiastica, nominati d'intesa con essa, dall'autorità scolastica”*.
4. Il DPR 751 del 16 dicembre 1985 - confermato dal DPR 202/90 e 175/12 - chiarisce chi è l'Autorità Ecclesiastica, infatti al punto 2.5 recita testualmente: *“L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario Diocesano e da esso non revocata...”*
5. nell'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana (DPR 751/85, DPR 202/90 e 175/12) viene sempre indicato l'Ordinario diocesano come competente per il rilascio del decreto di idoneità all'insegnamento della religione cattolica e sempre lo stesso Ordinario diocesano come soggetto in grado di proporre l'insegnante di religione nella stipulazione dell'accordo tra scuola e ufficio scolastico diocesano;
6. All'articolo 3 della Legge 121 del 25 marzo 1985 si precisa che *“La circoscrizione della diocesi è liberamente determinata dall'Autorità Ecclesiastica ...”* e la nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani ha *“giurisdizione territoriale”* (Cfr. Circolare numero 53 del Ministero degli Interni – Direzione Generale degli Affari dei Culti del 3 gennaio 1986);
7. Gli Ordinari Diocesani hanno competenze territoriali ben precise e delimitate con accordo tra Conferenza Episcopale Italiana e lo Stato Italiano;
8. Può capitare che un comune sia appartenente ad una diocesi diversa da quella in cui ha sede la Dirigenza Scolastica di quel comune;
9. L'autorità scolastica di competenza nominerà come insegnante di religione quella persona che l'Ordinario diocesano di quel comune ha proposto come idoneo e non altri;
10. Ne viene di conseguenza che una nomina di un insegnante di religione cattolica che non tenga conto di queste competenze, e in particolare della territorialità dell'Ordinario Diocesano, è contro ogni norma concordataria e perciò contro la legge dello Stato che ha recepito il concordato stesso. Tutta la normativa in merito all'insegnamento della religione cattolica tiene conto di tutti questi passaggi.

Terminologia per gli IdR di ruolo

Mobilità professionale: trasferimento ad altro settore formativo

Mobilità territoriale: trasferimento sede definitiva

Utilizzazione: (stessa diocesi)

Diversa sede scolastica, ma stesso settore formativo

Diversa sede scolastica, diverso settore formativo

Stessa sede scolastica, diverso settore formativo

Trasferimento: assegnazione definitiva della sede

Assegnazione provvisoria: (diocesi diversa)

- Diocesi diversa da dove si è stati immesso in ruolo e vale solo un anno, poi si ritorna nella sede di titolarità
- Motivi per poterla chiedere:

Tipo di esigenza
A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni inabili o handicappati o, in assenza, ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni inabili o handicappati affidati
B) per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età
C) per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

Settore formativo:

- Segmento scolastico (scuola dell'infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di primo grado – scuola secondaria di secondo grado)

Mobilità

Il comma numero 1 dell'articolo 4 della Legge recita: *“Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.*

Questo significa che a differenza di quello che avviene nelle altre discipline, l'insegnante di religione può usufruire della mobilità verticale, ma non di quella orizzontale.

Quindi un insegnante di religione potrà cambiare ciclo scolastico, cioè dalla scuola primaria a quella secondaria o viceversa, sempre se è vincitore di concorso e se è ritenuto idoneo dall'Ordinario diocesano competente per territorio, ma non potrà passare ad altra disciplina.

Differenza tra “Utilizzazione” e “Trasferimento”: perché gli idr non possono essere trasferiti ad altra diocesi senza specifica richiesta dell'interessato

L'utilizzazione è il passaggio da una scuola ad un'altra, nella stessa diocesi.

L'utilizzazione può avvenire d'ufficio e a domanda.

Trasferimento è il passaggio da una diocesi ad un'altra.

Il trasferimento può avvenire solo su richiesta scritta dell'insegnante e nei termini previsti dall'Ordinanza Ministeriale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

“Fermo restando che la condizione di soprannumerarietà per gli insegnanti di religione di ruolo è riferita all'organico regionale articolato per diocesi e non alla singola istituzione scolastica, sulla quale detti insegnanti non possono vantare alcuna titolarità, la continuità nella sede di servizio va valutata anche per il personale in questione secondo il punteggio indicato nell'allegato D del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 22.2.2011 in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e secondo le indicazioni contenute nelle note 5 e 5 bis riportate in “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio” del CCNI stesso.

IL DIRETTORE GENERALE- Luciano Chiappetta “

IdR ed esuberi

Tutti i docenti in esubero saranno utilizzati, per l'intero anno scolastico, in ambito provinciale (gli IdR in ambito diocesano) sui posti che sarebbero stati destinati al personale a tempo determinato.

La norma è descritta nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale n.156 del 6/7/2012 che è stato pubblicato il decreto legge n. 94 del 6 luglio 2012 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica", per capirci " Spending Review".

L'art. 14 ai commi 17,18,19 e 20 testualmente prevede:

"17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possieda titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;

b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;

c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;

d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;

e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;

18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.

19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare

a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.”

4. GRADUATORIA AD ESAURIMENTO: PERCHÉ NON PUÒ ESSERE APPLICATA AGLI IDR

Prima di parlare di GaE mi sembra opportuno fare un po' di storia per comprendere meglio perché questa è inapplicabile agli IdR.

Con l'immissione in ruolo del terzo contingente si verificò un fatto "atipico": le cattedre da assegnare a ruolo c'erano, ma non c'erano gli insegnanti da immettere in ruolo.

Esempio: in Lombardia c'erano centinaia di cattedre libere e disponibili, ma le graduatorie erano tutte esaurite, perché tutti gli insegnanti che avevano partecipato al concorso riservato erano stati **tutti** immessi in ruolo.

La Lombardia però aveva cattedre da assegnare.

Per non perdere le cattedre che per legge dovevano essere assegnate a docenti di religione, si inventò la *spalmatura*: cioè le cattedre che dovevano essere assegnate alla Lombardia vennero assegnate a regioni che "non avevano diritto".

Non avevano diritto perché già complete del 70%.

La spalmatura portò alcune diocesi ad avere non il 70% ma addirittura il 90%. Col passare degli anni le cattedre sono diminuite e i valori del 70% e 30% sono diventati sempre più esigui.

Questo ha portato alcune diocesi ad avere organici che doveva essere del 70% all'80%, 90% e ...

Questa situazione ha messo in grave difficoltà molte diocesi perché il 30% diventava sempre più risicato.

Alcune diocesi hanno iniziato a non proporre insegnanti del 30% con 15, 20 anni di servizio; qualche diocesi italiana ha mantenuto gli stessi spezzonisti ma con meno ore.

Allo scrivente risulta che ci sono docenti con tre ore settimanali.

La situazione è a macchia di leopardo: ci sono molti posti liberi in quelle realtà dove gli insegnanti mancavano già da dieci anni, vedi Lombardia, molte realtà dove il 70% e 30% è tenuto a livello regionale, ma non a livello diocesano.

E ci sono realtà dove il 70% è stato sforato a livello regionale.

Secondo fonti ministeriale i posti disponibili sono circa 3500 per la copertura del 70% dell'organico previsto dalla legge 186/03 – solo del 70% e non del 100% dei posti liberi e disponibili.

Ricordo che gli IdR sono gli unici insegnanti ad avere due organici: uno al 70% e l'altro al 30%.

Per capirci meglio: il numero di 3500 docenti è la somma di tutti i posti liberi e disponibili in quelle diocesi dove siamo in presenza di posti che dovrebbero essere occupati da insegnanti di ruolo e invece sono occupati da incaricati annuali.

Cioè in Lombardia ci sono circa 900 insegnanti incaricati annuali che potrebbero essere di ruolo **solo** con un pubblico concorso.

Questo significa che introducendo la graduatoria permanente la Lombardia non avrà mai nuovi concorsi!

Non solo, ma i 900 posti che spettano alla Lombardia verranno assegnate a quelle diocesi dove non si prevedono nuovi concorsi proprio perché non hanno posti liberi e disponibili nel 70%.

Con la graduatoria permanente noi avremmo più insegnanti di ruolo in quelle diocesi dove non è prevista l'immissione in ruolo e sempre più posti da assegnare di ruolo in quelle diocesi dove servono

Detto questo chiariamo che la legge 186/03 per la partecipazione al concorso non prevedeva il decreto di idoneità, ma la certificazione di idoneità. Questo proprio per “obbligare” l’Ordinario diocesano, competente per territorio, a “**difendere**” il suo personale.

Questo significa che la GaE non permette la “difesa” del personale, ma la distruzione del 30%.

Gli IdR di ruolo a differenza di tutti gli altri docenti di ruolo non sono titolari di sede e non sono inseriti in nessuna graduatoria.

Ricordo che l’unica graduatoria che si formula ogni anno è solo quella dei soprannumerari, cioè di quegli insegnanti di ruolo che non hanno più le ore per la costituzione della cattedra.

Ecco perché in alcune regioni non vengono formulate le graduatorie per i soprannumerari proprio perché il personale di ruolo non raggiunge il 70%

Infatti tali docenti senza cattedra, non potendo essere licenziati, perché di ruolo, dovrebbero stare a disposizione.

Quanto poi ad un’eventuale graduatoria ad esaurimento è opportuno tener presente che essa non può essere applicata agli IdR proprio per l’atipicità di tale disciplina.

5. IRC E CLASSE DI CONCORSO: PERCHÉ NON CI PUÒ ESSERE UNA CLASSE DI CONCORSO

Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 186/03 recita così: *“Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.”*

Questo comma fu voluto dall'Amministrazione perché alcuni partiti politici, sindacati e Associazioni professionali avevano etichettato lo stato giuridico degli IdR come “Il terzo canale”.

Cioè non volevano l'immissione in ruolo degli IdR perché questi con una classe di concorso potevano transitare dal ruolo di religione ad altre discipline.

E il comma di cui sopra lo vieta espressamente.

6. IDR E SEDE: PERCHÉ GLI IDR NON POSSONO ESSERE TITOLARI DI SEDE

L'insegnante di religione non è titolare di sede, ma utilizzato su quella sede. Questo significa che se c'è una proposta da parte dell'Ordinario di utilizzarlo su un'altra sede nulla lo vieta.

Eccola la nota del 26 aprile 2011

Oggetto: O.M. 29 dell'8.4.2011 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica .

Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica.

Facendo seguito alla nota ministeriale prot. n. AOODGPER 3080 dell'8.4.2011 con cui è stata trasmessa l'O.M. di cui all'oggetto ed in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio in merito all'attribuzione agli insegnanti di religione cattolica del punteggio relativo alla continuità didattica si rende necessario precisare quanto segue.

A differenza di tutti gli altri insegnanti, l'IdR non ha una titolarità di sede.

Mentre gli altri docenti scelgono la sede e diventano titolari su quella sede, gli IdR, e solo gli IdR, occupano quella sede su designazione dell'Ordinario diocesano d'intesa con l'autorità scolastica.

Questo significa che gli IdR non possono vantare nessuna titolarità su quella sede.

7. LA NUOVA INTESA DEL 2012: COSA CAMBIA?

Dal 28 giugno 2012 è stata promulgata, con firma per l'approvazione del Presidente della CEI, Card. Angelo Bagnasco e del Ministro del MIUR, Francesco Profumo, una nuova Intesa per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche della Repubblica Italiana.

Non è un fatto nuovo, giacché altre due Intese sono state promulgate il 14 dicembre 1985 e il 13 giugno del 1990, e questo per l'attuazione dell'art.9, n.2 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modifiche al Concordato Lateranense del 1929.

Tralasciando quanto detto a motivazione dell'introduzione dell'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dello Stato sia nel Concordato del '29 che ne parla come *"fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica"* che nell'Accordo di Revisione dell' 85 che riconosce *"il valore della cultura religiosa, come parte del patrimonio storico del popolo italiano"*, si precisa che l'istituto giuridico dell'Intesa è applicazione della legge fondamentale che istituisce la legittimità dell'IRC, intendendo pronunziarsi sulle modalità di applicazione della legge. Queste sono certamente variabili nel tempo e possono riguardare i contenuti della disciplina nonché la metodologia di insegnamento, le procedure di assunzione del personale docente, ed inoltre la regolamentazione del diritto di scelta da parte dell'alunno e quant'altro può essere utile a salvaguardare la dignità della disciplina e delle persone del docente e dell'allievo.

L'esperienza di oltre ottanta anni di insegnamento della RC a datare dal Concordato del '29, ha affinato la sensibilità, ma non ha certo potuto dirimere tutte le questioni che possono sorgere e di fatti sorgono in itinere. Ecco la ragione di una nuova intesa o, se si vuole, di un aggiornamento delle norme in atto.

Quanto premesso, veniamo ora a esaminare in dettaglio quello che la nuova intesa ha ritenuto opportuno modificare, richiamando l'attenzione soprattutto ai punti 2 e 4, certo innovativi rispetto a quanto precedentemente stabilito.

Nel numero 1 intitolato "Indicazioni didattiche per l'IRC" si ribadisce il principio della libertà di coscienza dell'allievo nell'espressione della propria fede, ma anche la competenza della Chiesa di verificare la conformità alla dottrina della stessa e il diritto-dovere di approvazione delle indicazioni didattiche da parte degli organi statuali ed ecclesiastici.

E' in questo quadro che va messo tanto il diritto di avvalersi dell'IRC da parte dell'allievo, quanto il diritto della Chiesa di vigilare sulla ortodossia di insegnamento del docente e degli strumenti di docenza quali i libri di testo.

Nel numero 2 "Modalità di organizzazione dell' IRC" si ribadiscono innanzi tutto quanto già definito nelle precedenti ordinanze relativamente al diritto di avvalersi dell' Irc :

1- per prima cosa il principio che la scelta non deve determinare alcuna forma di discriminazione né nei riguardi dell'allievo né della disciplina che deve essere inserita nel quadro orario.

2- La scelta va fatta all'atto dell'iscrizione e la sua validità è per tutto l'anno scolastico e per i successivi anni di corso nei casi in cui l'iscrizione è prevista di ufficio. Qualsiasi revoca va fatta sempre all'atto dell'iscrizione.

3- Le modalità di insegnamento devono tener conto dell'attuale ordinamento scolastico che prevede per le scuole secondarie la conferma delle ore previste dall'attuale ordinamento, la collocazione oraria delle lezioni viene effettuata dal dirigente scolastico sulla base delle proposte del collegio docenti, secondo il criterio di equilibrata disposizione delle diverse discipline nella giornata e nella

settimana. Nella scuola primaria sono assegnate complessivamente due ore di insegnamento della disciplina, mentre nella scuola dell'infanzia e sono previste specifiche ed autonome attività educative.

Nelle scuole dell'infanzia, c'è però la possibilità di attuare specifiche ed autonome attività educative in ordine all'insegnamento dell'IRC da organizzare nella programmazione educativo-didattica della scuola secondo i moduli attualmente in vigore che prevedono raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.

4- In linea di principio viene ribadito che l'IRC è dato a chi è riconosciuto idoneo dall'OD ed è nominato d'intesa con l'OD dalle competenti autorità scolastiche; si rinvia al numero successivo la determinazione dei titoli di qualificazione professionale.

Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della RC può essere affidato agli insegnanti delle sezione o della classe, riconosciuti idonei dall'OD e che abbiano dichiarato la propria disponibilità, che però può essere revocata all'inizio dell'anno scolastico.

Il numero 3 dell'intesa determina i criteri per la scelta dei libri di testo.

Questi devono essere dotati del "nulla osta" della CEI e dell'approvazione dell'ordinario competente.

Il numero 4 è così intitolato: Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione. E' questa la parte innovativa di tutta l'intesa che il legislatore ha ritenuto di aggiornare adeguando i profili di qualificazione ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici attualmente in vigore perché "il docente di RC deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline" e l'idoneità dichiarata dall'OD deve riconoscere una qualificazione professionale adeguata ai tempi.

Ecco allora i titoli di qualificazione riconosciuti dalla nuova intesa:

- 1- titolo accademico in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conseguito presso una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- 2- attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- 3- laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- 4- per sacerdoti, diaconi o religiosi qualificazione riconosciuta dalla CEI a norma del Diritto Canonico can. 804 par.1 e attestata dall'OD solo per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie.
- 5- Sempre per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è riconosciuto titolo di qualificazione agli insegnanti di sezione o di classe il possesso di uno specifico master di secondo livello per l'IRC approvato dalla CEI.

6- I titoli di cui sopra sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017/2018.

La regolamentazione del periodo intercorrente dall'anno scolastico 2012/13 fino all'entrata in vigore dei nuovi titoli riconosciuti per l'IRC costituisce oggetto di normativa ed è notificato nell'ultima parte dell'Intesa.

Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della RC può essere affidato:

- 1- a chi è in possesso del "*diploma accademico di magistero in scienze religiose*" rilasciato entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/2014 da un Istituto
- 2- a chi è in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose, solo se l'aspirante è in possesso di una laurea di 2° livello dell'ordinamento universitario italiano

Nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria può insegnare

- 1- chi è in possesso di un diploma di scienze religiose rilascia da un ISR entro l'anno 2013/14;
- 2- l'insegnante di sezione o di classe che ha impartito l'insegnamento almeno per un anno continuativamente nel quinquennio 2007/2012;
- 3- coloro che hanno frequentato come alunni nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e che abbiano impartito come docenti tale insegnamento continuativamente almeno per un anno nel corso del quinquennio 2007/2012.

Tutte queste situazioni vengono riconosciute valide per l'insegnamento e quindi *“sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'OD, sono provvisti dei titoli di cui si diceva precedentemente se hanno prestato servizio continuativo per almeno un anno entro il termine dell'a.s. 2016/17”*.

L'Intesa si conclude con il richiamo alla necessaria collaborazione per iniziative di aggiornamento professionale degli insegnanti di RC nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità.

INTESA MIUR – CEI 28.06.2012

PROCEDURA DI NOMINA IDR	INFANZI A	PRIMARI A	SECONDA RIA
1. SCUOLA: COMUNICAZIONE FABBISOGNO ORARIO			
2. ORDINARIO DIOCESANO: PROPOSTA IDR RICONOSCIUTI IDONEI	x	x	x
3. SCUOLA: NOMINA IDR			

TITOLI	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
BACCALAUREATO, LICENZA, DOTTORATO TEOLOGIA O DISCIPLINE ECCLESIASTICHE	x	x	x
STUDI TEOLOGICI SEMINARIO MAGGIORE	x	x	x
LAUREA MAGISTRALE SCIENZE RELIGIOSE	x	x	x
SACERDOTI, DIACONI, RELIGIOSI CON QUALIFICAZIONE ATTESTATA DALL'ORDINARIO	x	x	
TITOLARI DI SEZIONE/CLASSE CON MASTER II LIVELLO PER IRC	x	x	
INSEGNANTI CON DECRETO IDONEITÀ + TITOLI VALIDI ENTRO 31.08.2017 + 1 ANNO INSEGNAMENTO IRC ENTRO 31.08.2017	x	x	x
INSEGNANTI IDONEI SECONDO INTESA 14.12.1985 + 1 ANNO INSEGNAMENTO IRC DAL 2007-2008	x	x	x

**A REGIME DALL'A.s. 2017-2018 (01.09.2017)
Deroga fino a a.s. 2016-2017 (31.08.2017)**

TITOLI	INFANZIA 60 ore/anno	PRIMARIA 2 ore/sett.	SECONDARIA 1 ora/sett.
MAGISTERO SCIENZE RELIGIOSE (ENTRO A. A. 2013-2014)	x	x	x
LAUREA II LIVELLO + DIPLOMA SCIENZE RELIGIOSE (ENTRO A. A. 2013-2014)	x	x	x
DIPLOMA SCIENZE RELIGIOSE (ENTRO A. A. 2013-2014)	x	x	
TITOLARI DI SEZIONE/CLASSE CON 1 ANNO DI IRC NEL PERIODO 2007-2012	x	x	
ISTITUTO MAGISTRALE (CON FREQUENZA IRC) + 1 ANNO DI IRC 2007-2012	x	x	

8. NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOPO LA NUOVA INTESA DEL 28 GIUGNO 2012, IN PARTICOLARE PER CHI INSEGNA SENZA TITOLO, MA SU POSTO LIBERO E DISPONIBILE

La Circolare Ministeriale numero 182/91 affermava che *“Con la nuova Intesa, intervenuta il 13 giugno 1990 fra Autorità Scolastica e Conferenza Episcopale Italiana, si è venuta a creare la casistica dei docenti di religione, designati e nominati per l’insegnamento nelle scuole secondarie statali, che risultano privi del titolo di specializzazione richiesto dalla Intesa a partire dall’anno scolastico 1990/91.*

Per mancanza del titolo i docenti di cui trattasi sarebbero stati denominati "supplenti temporanei" e in quanto tali, assoggettabili alla disciplina giuridico - economica prevista per tale categoria di personale.

Va, però, tenuto presente che il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle descritte condizioni è da considerarsi comunque vacante e per tale unica motivazione l’assegnazione va considerata come nomina di supplenza a carattere annuale, valida per il periodo 1 settembre - 31 agosto di ogni anno scolastico”.

Quindi chi occupava un posto libero e disponibile non poteva essere trattato come supplente temporaneo, ma doveva essere ritenuto un supplente annuale.

La famosa nota Stellacci afferma invece che *“Per l’assunzione o la conferma in servizio degli insegnanti di religione cattolica l’ordinario diocesano può segnalare all’autorità scolastica, di norma, solo persone in possesso dei prescritti titoli di studio. Tuttavia, per carenza di candidati qualificati, sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l’anno scolastico 2016-17. In questo ultimo caso, si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera (si rinvia in merito a quanto a suo tempo precisato con CCMM 43/92 e 2/01).”*

Questo significa il MIUR dice esattamente il contrario di quanto detto con la circolare ministeriale 182/91.

9. I CCNL

Contratto a tempo determinato: durata, assenze, ferie, permessi

Il comma 1 e il comma 6 dell'articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2007 (CCNL) si occupano delle assenze, dei permessi e delle ferie degli insegnanti di religione cattolica.

Il comma 1 recita testualmente: *“Al personale di cui all’art. 3, comma 6, del DPR 399/88 si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”*.

Questo significa che per gli insegnanti di religione cattolica che hanno almeno quattro anni di servizio, il titolo di specializzazione previsto dall'Intesa e orario cattedra, cioè 18 ore nella scuola media e 22+2 nella scuola primaria, 25 nell'infanzia, **le assenze per malattia**, i permessi e le ferie, vengono individuati dagli articoli compresi dal numero 19 al numero 23 del CCNL, vale a dire come gli insegnanti a tempo indeterminato

Possiamo così sintetizzare:

18 mesi di assenze per malattia, in un triennio, con trattamento economico **intero** nei primi nove mesi, **ridotto al 90 %** nei tre mesi successivi e **ridotto al 50 %** per gli altri sei mesi; ulteriori 18 mesi di assenza per particolari malattie gravi.

Per gli insegnanti di religione cattolica che non hanno 18 ore, o non hanno il titolo previsto dall'Intesa, o non hanno quattro anni di anzianità, si occupa il comma 6 che recita testualmente *“Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D. L.vo n. 297 del 1994 e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3 comma 6 del DPR 399/88, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4”*

Possiamo così sintetizzare:

9 mesi di assenze per malattia in un triennio, e all'interno di ciascun anno scolastico verranno così retribuiti: il primo mese al 100 %, secondo e terzo mese al 50 %, “nessuna retribuzione” per il restante semestre.

Permessi retribuiti – IdR stabilizzati

1. *Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:*

- *partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;*

- *lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.*

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

2. *Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.*

3. *Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.*
4. *I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.*
5. *Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.*
6. *I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.*
7. *Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge*

Permessi non retribuiti

Al personale docente, assunto a tempo determinato, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2.

I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Cattedre miste

La nota ministeriale numero 14496 del 17 luglio 2007 inviata alle Direzioni regionali afferma: *“Con l’occasione si ritiene opportuno ribadire quanto disposto dall’articolo 26 comma 5 del CCNL 24 luglio 2003, nella parte in cui si prevede che nella scuola dell’infanzia l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali: non potranno essere attribuite, in tale ordine di scuola nomine con orario inferiore a tale limite.”*

Questo significa che l’Insegnante di Religione **di ruolo** della scuola dell’infanzia sarà obbligatoriamente destinatario di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di 25 ore settimanali.

Sarà il Dirigente scolastico ad utilizzare l’IdR di ruolo per 24 ore settimanali di insegnamento in 16 sezioni e utilizzarlo anche per la restante ora per le necessità scolastiche (accoglienza, mensa, dopo mensa, ecc. ecc.)

In caso di composizione di cattedre miste, cioè scuola dell’infanzia e scuola primaria, bisognerà fare attenzione affinché agli IdR destinatari di tali contratti vengano date non meno di 24 ore settimanali e non più di 25 ore settimanali.

Si propone una tabella dei casi previsti

Ore Scuola Primaria	Ore programmazione	Ore scuola dell’infanzia	Numero sezioni	Totale ore
2	0	22,30	15	24,30

4	0	21,00	14	25
6	0	18,00	12	24
8	0	16,30	11	24,30
10	0	15	10	25
12	1	12	8	25
14	1	9	6	24
16	1	7,30	5	24,30
18	2	4,30	3	24,30
20	2	3	2	25

La Legge 104/92

La legge 104/92 è un istituto che si applica tra lavoratore e datore di lavoro. Questo significa che si applica tra Scuola e insegnante e non tra insegnante e Ordinario diocesano.

Ecco un vademecum sulla legge 104/02:

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2011/2012, sottoscritto nell'anno 2011 il giorno 22 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale, prevede :

2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.

I docenti ed il personale A.T.A., con l'esclusione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, beneficiari delle precedenzae previste per le seguenti categorie:

Punto I) disabilità e gravi motivi di salute; (art. 21 Legge 104/92)

Punto III) personale disabile; (art. 33 comma 6 Legge 104/92)

Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità; (art 33 comma 5 e 7 Legge 104/92)

Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali;

non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). L'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.

Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2011/2012, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (4).

LEGGE 104 del 5 febbraio 1992

Art. 21. Precedenza nell'assegnazione di sede

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa

alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Art. 33

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

10. LE ISCRIZIONI: LA SCELTA DELL'IRC E LA SCELTA DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVA

Alcune precisazioni sulle iscrizioni da parte di solerti direzioni regionali indicano come va personalizzato il modulo che ogni scuola deve preparare per le iscrizioni appunto.

Negli allegati, si mette sullo stesso piano il modulo per l'avvalenza dell'IRC con la scelta delle attività alternative.

La norma non dice proprio questo, anzi!

La Circolare Ministeriale numero 28 del 10 gennaio 2014, protocollo numero 206, detta, finalmente, regole chiare e precise da seguire.

Infatti leggiamo che *“La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.”*

Questo significa che all'atto dell'iscrizione la scuola deve consegnare solo il modello se l'alunno si avvale o meno dell'IRC.

Infatti la stessa continua *“La scelta specifica di **attività alternative** è operata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all'allegato C.*

Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:

1. *attività didattiche e formative;*
2. *attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;*
3. *libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);*
4. *non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.”*

Vorremmo ricordare che

- Lo Stato con sentenza numero 203 ha affermato con chiarezza che *“..lo Stato è obbligato in forza dell'accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'IRC. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo.*
- *“Per chi si avvale, l'IRC diventa insegnamento obbligatorio”* (Cfr. decisione del Consiglio di Stato numero 2749/10)
- Non può per nessun motivo essere sottoposto all'atto dell'iscrizione anche il modello della scelta di una delle attività alternative all'IRC. Infatti ancora una volta la Corte Costituzionale ha affermato con chiarezza *“che dinanzi alla proposta dello stato alla comunità dei cittadini di far impartire nelle proprie scuole l'IRC, l'alternativa è tra un si e un no, tra una scelta positiva e una negativa: di avvalersi o non avvalersi”.* (Cfr. sentenza della Corte Costituzionale numero 13 dell'11 gennaio 1991).
- E' illegittimo consegnare al momento dell'iscrizione anche il modello delle opzioni alternative all'IRC, perché non possono essere resi **“equivalenti e alternativi l'IRC ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgendo l'interiorità della**

persona". (Cfr. sentenza della Corte Costituzionale numero 13 dell'11 gennaio 1991).

11. LA VALUTAZIONE

Potrebbe esserti utile questo mio modestissimo Vademecum sulla valutazione. Ecco un Vademecum sulla Valutazione.

1. Cosa dice l'Autonomia scolastica a proposito della valutazione?

- All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti definisce i criteri di verifica e di valutazione. Ogni consiglio di classi li fa propri.

2. Allora esistono delle norme sulla valutazione?

- Sicuramente! E ogni insegnante è tenuto a conoscerle, non solo, ma anche ad applicarle.

3. E la libertà di insegnamento?

- La libertà di insegnamento con la valutazione non c'entra proprio niente; il docente, ricordo, è un pubblico dipendente e quindi è tenuto a rispettare tutte le norme inerenti la valutazione.. La libertà di insegnamento attiene alla metodologia e alla didattica, non alla valutazione

4. L'IRC valuta in voti o in aggettivi?

- Al momento ancora in aggettivi, ma nulla vieta di aggiungere, dopo l'aggettivo, la corrispondenza del voto in decimi.

5. Per valutare bene, devo partire dagli errori?

- Mai! E' l'errore più comune che fanno molti docenti. Per valutare si parte sempre dagli elementi positivi.

6. Capita che per seguire chi sta indietro, non seguono le così dette eccellenze.

- La scuola privilegia l'apprendimento, valorizza le eccellenze e favorisce il processo culturale di tutti.

7. E' obbligato il docente a dire il voto all'alunno in caso di una verifica orale?

- Sicuramente è obbligato.

8. L'interrogazione può essere registrata dall'alunno?

- La giurisprudenza non è univoca. Però se viene inserita tale possibilità nel Regolamento d'Istituto, sicuramente si potrà fare.

9 In caso di verifica scritta si può metter il solo voto numerico?

- No, perché la norma prevede che sia espresso anche un breve giudizio motivato.

10. Alcuni DS ricordano durante lo scrutinio che il Docente deve disporre di un "congruo numero interrogazioni"? Ma che significa congruo?

- E' il Collegio dei Docenti, che stabilisce il numero minimo d'interrogazioni e di compiti scritti necessari per una valutazione che risponda al criterio di "sufficienti elementi di giudizio"

11. Allora quali sono i sufficienti elementi di giudizio?

- Secondo la giurisprudenza si parla di tre prove scritte e tre prove orali a quadrimestrale.

12. Possono essere considerate prove anche le esercitazioni fatte a casa?

- Sicuramente!

13. L'alunno può richiedere copia della sua prova?

- Certamente!

14. Se l'alunno si dichiara impreparato, si può mettere un voto negativo?

- Alla non interrogazione non può seguire un voto. Se l'insegnante ritiene non credibili i motivi della giustificazione può chiamare l'alunno a conferire e mette un voto alle risposte sbagliate o alle non e il Docente ha elementi di giudizio negativo sulla giustificazione.

15. E se l'alunno si rifiuta di conferire?

• E' sanzionabile dal punto di vista del comportamento. In alternativa il docente potrebbe riportare l'espressione "NC".

16. Se un alunno consegna, nelle prove scritte, il "foglio in bianco"?

• La prova può essere presa in considerazione solo se l'insegnante fa apporre la firma all'alunno dopo che questi ha dichiarato il perché ha consegnato il foglio in bianco.

17. Quali sono questi elementi di giudizio?

• Sicuramente: conoscenze, competenze e abilità. Nel giudizio bisognerà tener conto anche dell'Impegno, partecipazione, interesse, e la partecipazione al dialogo educativo.

18. Quali sono i "documenti" di riferimento per la valutazione degli alunni?

• Oltre al registro personale del docente, il registro di classe, il verbale del consiglio di classe, le prove scritte, ecc

19. Il registro, personale e di classe, si può correggere?

• Certamente! Ma non con il correttore, perché deve essere leggibile sia della prima stesura sia della seconda.

20. Le assenze possono incidono sul giudizio?

• Di norma no. La mancata frequenza delle lezioni, "concorre" a determinare carenze nella preparazione e quindi nella valutazione

21. E la condotta può incidere sul giudizio negativo?

• Di norma no. Ma se a causa di un comportamento scorretto, che ha inciso negativamente sull'apprendimento, la condotta può "concorrere alla negatività".

22. Il Consiglio di classe ha l'autorità di "cambiare" il voto proposto dal Docente?

• Sicuramente! Il Consiglio di Classe, motivando e scrivendo a verbale, può deliberare diversamente dalla proposta fatta dall'insegnante. Anche il docente che ha proposto il voto può far mettere a verbale il suo dissenso.

23. Un Docente può riferire all'esterno quanto è stato deciso nel Consiglio di classe?

• Assolutamente no. Il docente è vincolato al segreto d'ufficio.

24. Si può svolgere lo scrutinio senza la presenza dell'IdR?

• No. Il consiglio è organo perfetto solo con la presenza di tutti i componenti.

25. E se risulta legittimamente assente, può essere sostituito?

• Certamente! Può essere sostituito da un altro IdR, anche di altra classe, e, in mancanza, da altro docente.

26. Se un IdR, che insegna in più scuole, riceve convocazione contemporaneamente per più consigli di classe, che succede?

• Di norma le scuole devono concordare anticipatamente gli impegni dei docenti "in comune". Se questo non è avvenuto sarà l'IdR a decidere dove partecipare.

27. In sede di scrutinio l'IdR, può "astenersi"?

• No.

28. A chi compete compilare il frontespizio della schede di Religione?

• Al personale di segreteria

29. Se un IdR è individuato come Segretario verbalizzante, può rifiutarsi di svolgere tale compito?

• No.

30. Le ore svolte per la partecipazione agli scrutini, rientrano nel computo delle 40 ore?

• No

31. Se un IdR è "in giornata libera" è obbligato partecipare ai Consiglio di

classe?

- Certamente!